

Prot. n. 4_326_PUBBLICO_IMPIEGO

Roma, 2 aprile 2010

[Info Pubblico Impiego n. 34](#)

CHIARIMENTI IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA SENTENZA CORTE CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5718/2010 del 9 marzo 2010, ha stabilito che il lavoratore assente per malattia, può assentarsi da casa anche durante le fasce orarie di reperibilità, se sussistono gravi motivi, anche se non di forza maggiore, che siano comunque necessari a tutelare interessi primari.

Nel caso di specie, il dipendente si era recato a trovare la madre ricoverata presso un centro clinico i cui orari di accesso coincidevano con quelli di reperibilità del lavoratore.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con un parere reso al Ministero della Difesa, ha chiarito che il dipendente pubblico esente dall'obbligo di reperibilità (di cui all'art. 2 del d.m. 18/12/2009, n. 206) in quanto affetto da grave patologia, in caso di assenza dal lavoro, può non ricevere la visita fiscale se ha trasmesso all'Amministrazione tutta la documentazione formale relativa alla causa di servizio, all'accertamento dell'invalidità, alla denuncia dell'infortunio e del certificato di malattia che giustifica l'assenza e che indica la causa di esenzione.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con un parere reso al Ministero dell'Interno, ha chiarito che le Amministrazioni possono procedere alle assunzioni di personale e attivare le procedure di mobilità già autorizzate, in quanto è venuto meno il blocco delle stesse.

Le nuove assunzioni, dovranno comunque effettuate entro il 30 giugno 2010, per scongiurare l'ulteriore blocco previsto dall'articolo 2 della L. 25 del 2010.

Il Coordinatore Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)